



COMUNE DI TORNIMPARTE
PROV. L'AQUILA

Via il Corso, 148- c.a.p. 67049- tel. 0862-72861-fax
0862 728445

Partita I.V.A. 00190240663- c/c postale 12174678
e-mail: tornimp@tin.it – tornimparte@libero.it

**REGOLAMENTO
GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Allegato alla delib. C.C. n. 2 del 12.04.2005

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina le entrate comunali tributarie ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Con il presente regolamento si individuano le entrate tributarie, si dettano i principi per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei singoli tributi locali, si stabiliscono i criteri per disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso e per attuare una corretta, efficace ed efficiente gestione dei tributi locali.
4. Eventuali e successive modificazioni del regolamento dovute a modifiche normative o a variazioni di indirizzo gestionale legate ad esigenze amministrative, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno effetto con la decorrenza prescritta dalla legge e dal presente regolamento.
5. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 2 - Disciplina delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata tributaria il comune può adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un regolamento per definire i criteri e le modalità di applicazione del tributo.
2. Tali regolamenti, unitamente alla delibera di approvazione, devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate, con apposita deliberazione, in modo da rispettare l'equilibrio di bilancio.
2. Ai sensi degli articoli 42 e 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico degli enti locali, le aliquote e le tariffe sono adottate con delibera della Giunta comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 4 - Agevolazioni e riduzioni

1. Nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi possono essere previste anche ipotesi di agevolazioni e riduzioni.

Articolo 5 - Responsabili delle entrate

1. E' responsabile delle singole entrate dell'Ente il responsabile del servizio finanziario- tributi formalmente individuato e nominato dal Sindaco.
2. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

3. Nel caso in cui la gestione del tributo venga affidata a terzi, i responsabili dei tributi curano i rapporti con l'affidatario del servizio di accertamento e/o riscossione ed effettuano il controllo della gestione.

Articolo 6 - Gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale nel rispetto degli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità può scegliere di gestire le proprie entrate in una delle seguenti forme:
 - Gestione diretta da parte dell'ente a mezzo di c/c postale intestato al servizio tesoreria dell'Ente;
 - Gestione associata con altri enti locali ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - Affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale di cui all'art. 113, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
 - Affidamento, mediante convenzione, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - Affidamento in concessione, mediante la procedura di evidenza pubblica, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 o ai concessionari della riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
2. La gestione delle entrate deve essere deliberata dal comune tenendo conto della struttura organizzativa ottimale per l'ente e dei relativi costi.
3. L'affidamento a terzi della gestione delle entrate non deve comportare maggiori oneri aggiuntivi per i contribuenti.

Articolo 7 - Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili dei singoli tributi provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni ed in generale di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano le entrate tributarie.
2. La Giunta può stabilire dei criteri di controllo con riferimento a particolari settori di intervento.
3. Per potenziare l'attività di controllo, la Giunta può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti degli uffici competenti.
4. Per svolgere le attività di controllo di cui al presente articolo l'ente si avvale di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Articolo 8 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere svolta nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure e tenendo conto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
2. I provvedimenti risultanti dalle attività suddette devono indicare il motivo che dato luogo alla loro emanazione, il periodo di riferimento, l'aliquota in vigore nell'anno di riferimento, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'Ufficio cui chiedere eventuali informazioni riguardo al provvedimento stesso, i termini e le modalità per proporre ricorso avverso l'atto stesso.
3. Per ogni singolo atto di imposizione è prevista una somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione.
4. La notificazione dei provvedimenti in esame avviene a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante il servizio comunale di notificazione.

5. In caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate, l'attività di liquidazione e di accertamento deve essere effettuata dal concessionario secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti comunale, dal disciplinare della concessione.

Articolo 9 - Versamenti

1. Le riscossioni di tributi non vengono effettuate qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 3,00 per ogni annualità d'imposta e per singolo oggetto di imposizione.
2. Le riscossioni di tributi a seguito di emanazione di avviso di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme, comprensive di sanzioni e di interessi siano inferiori o uguali ad euro 16,00.

Articolo 10 - Rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme, comprensive di interessi legali, siano inferiori o uguali ad euro 16,00 per anno di imposta.
2. Le richieste di rimborso vanno presentate con apposita istanza entro i termini previsti per ogni singolo tributo.
3. I rimborsi per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione delle somme dovute per la stessa tipologia di tributo.

Articolo 11 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ai sensi dei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Articolo 12 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile del singolo tributo può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti in caso di illegittimità o di errore manifesto. Può inoltre revocare l'atto qualora rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revoca o revisione dell'atto deve essere motivato e notificato al soggetto interessato.

Articolo 13 - Riscossione coattiva

1. Per tutti i tributi la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/1999 e con la procedura di cui al DPR n. 602/1973.
2. In alternativa, i regolamenti dei singoli tributi possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del RD n. 639/1910. La relativa procedura è di competenza del funzionario responsabile del tributo.

Articolo 14 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo le disposizioni normative e i singoli regolamenti.

2. Relativamente alla TARSU, in caso di riscossione diretta, il comune riscuoterà anche l'addizionale ex ECA di propria spettanza ed il tributo provinciale, devolvendolo successivamente alla provincia.

Articolo 15 - Dilazione del pagamento

1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nel caso di comprovate difficoltà finanziarie dello stesso, la rateizzazione del pagamento secondo il seguente schema:
 - fino ad euro 500,00 massimo n. 5 rate;
 - da euro 500,01 ad euro 1.000,00 n. 10 rate;
 - da euro 1.000,01 ad euro 2.000,00 n. 12 rate;
 - da euro 2.000,01 n. 15 rate; 15
2. La Giunta comunale può subordinare la rateizzazione alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi, qualora il funzionario responsabile dei tributi lo ritenga opportuno, in relazione agli importi da riscuotere ai presenti del contribuente e più in generale in ordine al pericolo di riscossione del credito. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative in materia che permettano al funzionario responsabile l'applicazione diretta dei principi stabiliti dal presente articolo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo iscritto a ruolo diventa automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
5. Sull'importo rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato nell'art. 21, comma 1, del DPR 602/1973.

Articolo 16 - Contenzioso

1. Il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale, è il soggetto che deve costituirsi in giudizio, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello. Tali funzioni possono essere delegate dal Sindaco al funzionario responsabile dei singoli tributi.
2. La Giunta comunale o il funzionario responsabile può affidare l'incarico inerente l'attività di difesa in giudizio anche a professionisti esterni all'ente.

Articolo 17 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati negli articoli da 18 a 23 del presente regolamento.

Articolo 18 - Informazione del contribuente

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Articolo 19 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Articolo 20 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall'Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Articolo 21 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. In base alle previsioni dell'art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione (vedi art. 10, comma 3, del presente regolamento).

Articolo 22 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Articolo 23 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La risposta dell'Amministrazione, deve essere scritta e motivata e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

Articolo 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le norme vigenti.

Articolo 25 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per gli anni 2005, 2006, 2007, e per tutte le entrate tributarie e per le quali sia aperto il periodo utile per la riscossione, la forma di gestione delle entrate scelta è la diretta.
2. Per gli anni successivi al 2005 l'amministrazione comunale potrà dare ulteriori disposizioni in ordine alla forma di gestione delle entrate da adottare, in sede di formulazione della relazione previsionale e programmatica.